
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Azione revocatoria: la *scientia fraudis* può essere dimostrata anche con il ricorso a presunzioni

Va confermato che il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, che nell'ipotesi di atto successivo al sorgere del credito è costituito dalla scientia fraudis, può essere dimostrato anche con il ricorso a presunzioni (e l'apprezzamento espresso al riguardo dal giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato).

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.12.2014, n. 26168

...omissis...

Attraverso il I motivo (violazione artt. 177 e 102 c.p.c.) la ricorrente sostiene che il contraddittorio non sia integro, siccome la Banca avrebbe dovuto citare in giudizio anche il marito della xxxxxxxx la quale acquistò il bene in regime di comunione legale.

Il motivo è infondato. Basti citare in proposito il principio giurisprudenziale in ragione del quale, qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chiedi al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto dominicale, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chiedi una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all'azione revocatoria, esperita ai sensi dell'art. 2901 c.c., non sussiste un ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione (Cass. n. 2082/13 ed in origine SU n. 9660/09).

Il secondo motivo (violazione artt. 2901, 2704 e 2729, vizi della motivazione, violazione art 116 c.p.c.) è in parte inammissibile ed in parte infondato. E' inammissibile laddove la ricorrente prospetta una serie di questioni di fatto tendenti a conseguire dalla Corte di legittimità una nuova e differente valutazione degli elementi probatori emersi in ordine alla accertata sussistenza della consapevolezza, da parte della ricorrente stessa, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore. E' infondato laddove lamenta violazione di legge e vizi della motivazione, posto che il giudice del merito s'è rigorosamente attenuto ai principi giurisprudenziali in materia ed ha espresso il suo giudizio mediante motivazione logica e congrua. A riguardo basti citare Cass. n. 15257/04, a mente della quale il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, che nell'ipotesi di atto successivo al sorgere del credito è costituito dalla scientia fraudis, può essere dimostrato anche con il ricorso a presunzioni e l'apprezzamento espresso al riguardo dal giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5200,00 (cinquemiladuecento/00), di cui Euro 200,00 (duecento/00) per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2014.